

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL' ORDINE DEI MEDICI VETERINARI  
DELLA PROVINCIA DI PISA N. prot 366 del 17/05/2022

Con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pisa n. 366 del 17/05/2022 è stato approvato il Codice di Comportamento dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pisa, che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 ed è applicabile ai dipendenti dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Pisa, ai componenti il Consiglio Direttivo ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Pisa.


La violazione degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è fonte, al pari dell'inosservanza dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, di responsabilità disciplinare.

La violazione delle disposizioni contenute nel Codice può dare luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile.

Si precisa che il Codice è reso pubblico nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI PISA

Dott. Alessandro Benvenuti



IL SEGRETARIO DELL'ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI PISA

Dott. Francesco Attuali



## CODICE DI COMPORTAMENTO DELL' ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI PISA

Testo coordinato con il DPR n. 62/2013, integrato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190/2012, e in ottemperanza con le Linee guida in materia di codici di comportamento della Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

### PREMESSA

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" - è stata emanata al fine di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dallo Stato Italiano, quali la Convenzione ONU di Merida e la Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo. In data 11 settembre 2013 è stato pubblicato sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione il Piano Nazionale di Anticorruzione che la CIVIT ha approvato definitivamente in pari data. Con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 è stato emanato il "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. L.gs. 165 del 2001" - nel testo novellato dalla citata L. 190/2012 - redatto al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il predetto Regolamento costituisce la base minima e indefettibile del codice di comportamento che l'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Pisa è chiamato ad elaborare ed applicare in relazione alle specifiche attività lavorative ed alle soglie di "rischio" definite e tenendo conto delle "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni" emanate dalla CIVIT con deliberazione n. 75 del 24 ottobre 2013.

### ART. 1 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il presente codice di comportamento dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pisa, di seguito denominato "Codice", integra e specifica le previsioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità, e buona condotta che i dipendenti ed i dirigenti dell'Ordine sono tenuti ad osservare.

## ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente codice si applica ai dipendenti dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Pisa e ai componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti ed in particolare:

- al personale che ha la gestione diretta delle risorse;
- al personale coinvolto nelle procedure di acquisizione delle risorse;
- al personale che ha contatti con i fornitori – clienti dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Pisa.

Gli obblighi di condotta ivi previsti, per quanto compatibili, si estendono anche:

- ai collaboratori;
- ai consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo siano incaricati;
- ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ordine;
- agli organismi pubblici – privati partecipati o controllati.

A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, saranno inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

## ART. 3 - PRINCIPI GENERALI

Il dipendente/consigliere/revisore, per il seguito denominato DCR, osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di:

- buon andamento: inteso quale corretto svolgimento della propria attività ovvero capacità di raggiungere gli obiettivi nel rispetto della specificità dell'incarico, comporta un utilizzo, nel modo più razionale ed economico, delle risorse umane, economiche e finanziarie (con riferimento in questa ultima ipotesi a specifici incarichi) gestite nel rispetto di termini e scadenze assegnate;
- imparzialità: nello svolgimento della propria attività, chi opera per l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pisa deve evitare trattamenti di favore e disparità di trattamento, astenendosi da pressioni indebite da parte di coloro che entrano in contatto con le strutture dell'Ente.

Il DCR svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

È chiamato al rispetto:

- di tutta la normativa nazionale e regionale vigente;
- della Legge istitutiva dell'Ordine è il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 5 aprile 1950, di tutti i regolamenti, le procedure, i protocolli interni;
- dei codici deontologici professionali.

L'atteggiamento del DCR deve essere improntato, in modo imprescindibile e cosciente, al rispetto delle norme e disposizioni di cui sopra, in modo da non perseguire l'utile personale a discapito del rispetto dei principi e dei valori cui le stesse si riferiscono, senza abusare della posizione e dei poteri che può esercitare.

Il DCR rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

Il DCR nel suo agire e nel rispetto dei principi sopra enunciati:

- non utilizza per scopi personali le strutture, le attrezzature, i materiali dell'Ordine;
- utilizza parametri predeterminati al fine di mettere in condizione l'utente/interlocutore di comprendere le modalità di erogazione dei servizi, prestazioni o svolgimento di pratiche;
- adotta le procedure, richiede i documenti, effettua gli accertamenti tecnici, sempre allo scopo di giungere, senza posizioni precostituite, al risultato astrattamente disposto dalla norma;
- applica le norme e le regole in modo da perseguire nel migliore dei modi l'interesse generale, tenendo nella dovuta considerazione le conseguenze eventualmente discendenti, con il minor sacrificio possibile delle posizioni private contrapposte.

Il DCR ha l'obbligo di astenersi in caso di possibile conflitto di interessi, ovvero tutte le volte che si possono attivare contatti con destinatari anche solo potenzialmente idonei ad abbassare la soglia del rispetto dei principi posti dalle norme.

Il DCR non fa uso di informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, anche di quelle ottenute in via confidenziale durante l'attività lavorativa e/o di rappresentanza per ottenere utilità, realizzare profitti o conseguire benefici nei rapporti esterni anche di natura privata. Evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pisa, sia per il valore della stessa Amministrazione, ma anche per la collettività, in quanto riduce il rapporto di fiducia e la credibilità dell'agire dell'Ordine.

Prerogative e poteri pubblici devono essere esercitati unicamente per le finalità di interesse

generale per le quali sono stati conferiti.

Il DCR esercita i propri compiti orientando l'azione dell'Ordine alla massima economicità, intesa quale capacità di gestire le risorse in modo oculato, efficiente, ottenendo i risultati previsti col minor impiego possibile di risorse (umane, strumentali ed economiche), ed efficacia, ovvero dimostrando la capacità di conseguire effettivamente gli obiettivi assegnati. La gestione di risorse ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

Nei rapporti con i destinatari dell'azione dell'Ordine, il DCR assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione dell'Ordine, o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

Il DCR dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente, nell'ottica di contribuire alla buona amministrazione del Paese.

#### ART. 4 - REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITÀ

Il DCR non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

Il dipendente/consigliere/revisore non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore che viene determinato in € 100,00, effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini. Per normali relazioni di cortesia si intende un riconoscimento del valore etico e morale della persona che esula dalla prestazione effettuata. Tale riconoscimento può essere accettato, nel limite massimo del valore su indicato, sotto forma di regali o altre utilità che siano di tipo esclusivamente materiale.

In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il DCR non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, come sopra definito, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

Il DCR non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente,

regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, come al comma precedente quantificato. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. Tale divieto sussiste anche nel caso in cui l'incarico abbia carattere di gratuità.

I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso DCR cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Ordine per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali secondo le determinazioni che saranno assunte dal Consiglio Direttivo.

Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a € 100,00, anche sotto forma di sconto.

Il DCR non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o nell'ambito delle attività svolte dall'Ordine.

Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'Ordine, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

#### ART. 5 - PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI

Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il DCR comunica tempestivamente, sia al Presidente che al Responsabile della prevenzione della corruzione la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'Ordine. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

Il DCR non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi a qualsiasi titolo.

#### ART. 6 - COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D'INTERESSE

Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il solo Dipendente informa per iscritto il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando se:

- a) in prima persona il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti;
- b) tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività

o decisioni inerenti all'ufficio.

Il DCR si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge e di conviventi. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari e non di un DCR potrebbero confliggere o interferire con l'interesse pubblico connesso alle attività e funzioni allo stesso assegnate.

La segnalazione del conflitto, anche potenziale, deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione il quale esamina le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire dell'Ordine.

#### ART. 7 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

Il DCR si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

#### ART. 8 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il DCR rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti. In particolare rispetta le prescrizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al Presidente dell'Ordine e al Responsabile per la prevenzione della corruzione eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza.

Nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 54 bis del D. L.vo 165/2001 come novellato dall'art. 1 comma 51 della L. n 190/2012, il presente Codice prevede specificatamente:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*, ovvero del DCR che segnala illeciti all'interno dell'Ordine;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi

eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di disvelare l'identità del denunciante.

L'Ordine tutela l'anonimato al fine di evitare che il DCR ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

#### ART. 9 - TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

Il DCR assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente".

La tracciabilità dei processi decisionali adottati deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

#### ART. 10 - COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative il DCR non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'Ordine per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'ente.

Il DCR dell'Ordine, nell'ambito delle proprie relazioni extra lavorative, non assume iniziative a titolo personale che possano coinvolgere direttamente o indirettamente l'Ordine, senza aver preventivamente informato il Consiglio Direttivo ed essere stato espressamente autorizzato.

#### ART. 11 - COMPORTAMENTO NEL CORSO DELL'ATTIVITÀ

Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il DCR, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

Il DCR utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'Ordine.

#### ART. 12 - RAPPORTI CON IL PUBBLICO

Il DCR opera in rapporto con il pubblico con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità.

Il DCR fornisce servizi al pubblico curando il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione

Il DCR non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti



all'Ordine, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti o attività in corso o concluse, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso.

In particolare garantisce:

- a) l'accesso ai documenti amministrativi in possesso dell'Ordine, nel rispetto delle norme, senza imporre restrizioni immotivate;
  - b) una informazione tempestiva, completa e accurata ai cittadini che ne facciano richiesta in quanto interessati a procedure d'ufficio;
  - c) la scelta delle procedure più opportune ed efficaci affinché gli interessati possano partecipare a ogni fase del processo di costruzione delle decisioni che li riguardano direttamente, assicurando loro l'opportunità di esporre il proprio punto di vista;
  - d) non divulga i contenuti dei provvedimenti relativi ai procedimenti in corso, prima che siano stati ufficialmente deliberati dagli organi competenti;
  - e) evita di fornire informazioni in merito ad attività istruttorie, ispettive o di indagine in corso.
- a) Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso.

Il DCR osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura che la stessa venga inoltrata al DCR competente.

#### ART. 13 - CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI

Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Ordine, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il DCR non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

#### ART. 14 - VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITÀ FORMATIVE

Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice il Presidente del Consiglio Direttivo, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione.

#### ART. 15 - RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE

La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Nel caso in cui le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile, essa è fonte di responsabilità disciplinare.

#### ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Ordine dà la più ampia diffusione del presente Codice di Comportamento pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i DCR e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di enti fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione.

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI PISA

Dott. Alessandro Benvenuti

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE

Dott.ssa Lara Tinacci